

Verbale di accordo reperibilita' per personale servizi generali (rep. 1599)

In data 11.1.2011, presso la Sede della SIAE Microelettronica S.p.A. in Cologno Monzese, tra la Direzione Aziendale, e le RSU Aziendali, viene sottoscritto il presente accordo sindacale avente ad oggetto la definizione del trattamento economico del personale del Reparto 1599 che si renderà disponibile a prestare la propria attività lavorativa anche in regime di reperibilità (serale, prefestiva e festiva) - in turnazione bisettimanale – per l'espletamento delle attività qui di seguito riportate.

Premesso che tale reperibilità costituisce il mezzo per garantire la continuità di funzionamento degli impianti tecnologici aziendali, salvaguardando l'incolumità delle persone e la sicurezza degli impianti stessi e dei beni e fabbricati aziendali, attraverso l'intervento degli addetti alla reperibilità durante gli orari di chiusura dell'azienda in caso di insorgenza di una emergenza, in modo di garantire rapidamente la presenza di una persona abilitata ad assumere decisioni che possono anche coinvolgere, secondo le esigenze, ditte o mezzi di soccorso appropriati (es. Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine etc.), nel caso in cui un intervento non tempestivo possa recare danno agli impianti e/o beni e/o fabbricati aziendali, le Parti concordano - mediante la sottoscrizione del presente Accordo ed operando le necessarie deroghe alle norme di volta in volta coinvolte – sul seguente trattamento economico forfettario minimo applicabile al personale del Rep. 1599 (Servizi Generali) che si renderà di volta in volta disponibile a prestare la propria attività lavorativa anche in regime di reperibilità (serale, prefestiva e festiva), in turnazione bisettimanale.

Il trattamento, sostitutivo degli specifici compensi ed indennità previsti dall'art. 6, Sez. IV, Titolo III del vigente CCNL Metalmeccanici a fronte di tale istituto (fatta salva la retribuzione delle ore effettivamente lavorate con le maggiorazioni previste nel medesimo articolo), sarà il seguente:

- € 500,00 lordi mensili

Tale trattamento economico avrà incidenza sulla XIIIa mensilità e concorrerà a determinare l'accantonamento del trattamento di fine rapporto.

Le Parti confermano infine che – per tutto quanto qui non espressamente derogato – la normativa applicata in relazione all'attività svolta in regime di reperibilità sarà quella prevista dall'art. 6, Sez. IV, Titolo III del vigente CCNL Metalmeccanici.